

FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO DI MONTIGLIO”
MONTIGLIO MONFERRATO (AT)

STATUTO ORGANICO

Approvato con deliberazione n° 99 del 7\12\2018
Integrato con deliberazione n° 28 del 1\2\2019

PREMESSA

La Fondazione “ Casa di Riposo di Montiglio” trae origine dall’Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio, ente sorto a seguito della fusione dell’Ospedale Boncarande-Macchia, eretto in Ente Morale con R.D. 24 novembre 1881, e del Ricovero di Mendicità, eretto in Ente Morale con R.D. 13 marzo 1898.

L’Ospedale Boncarande-Macchia traeva origine dai legati del Sig. Boncarante Luigi (testamento del 22.11.1876) e del Rev.do Macchia Don Antonio (testamento del 18.12.1876) i quali disposero che le loro sostanze fossero messe a disposizione per il ricovero, la cura e mantenimento dei poveri del Comune di Montiglio Monferrato. Concorsero poi ad incrementare il patrimonio dell’Ente i lasciti testamentari della Sig.ra Virginia Coconito e della Sig.ra Petrina Celestina Margherita Cosso.

Il Ricovero di Mendicità ebbe origini in virtù dei fondi all’uopo destinati da diversi montigliesi e della cospicua donazione e di un ampio fabbricato e prato disposta dal Barone Avv. Romano Gianotti con atto del 09 gennaio 1899.

Il 23 gennaio 1900, la locale Congregazione di Carità, cui era affidata l’amministrazione dei suddetti Enti, decise di accogliere in seno al proprio Consiglio di amministrazione il Parroco Mons. Vittore Gandolfi il quale si impegnava a costruire a proprie spese i locali ad uso Asilo, Orfanotrofio ed Educandato, che in seguito diventeranno anche sede dell’Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio Monferrato.

Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1965 l’ Ospedale Boncarande-Macchia ed il Ricovero di Mendicità vennero decentrati dall’Ente Comunale di Assistenza (subentrato alla Congregazione di Carità), raggruppati sotto un’unica amministrazione e l’Ente assunse la denominazione di “Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio” e la sua amministrazione affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati: due dal Prefetto (in seguito dalla Regione), uno dal Vescovo di Casale Monferrato ed uno dal Consiglio comunale di Montiglio Monferrato.

Con l’approvazione del presente Statuto, l’Ente, riordinato ai sensi della Legge regionale 02.8.2017, n° 12, assume la personalità giuridica di diritto privato, ed è soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice civile, della normativa del Terzo Settore e del presente Statuto.

Il presente Statuto rispetta, seppur nel contesto di un riordino formale e sistematico, le tradizionali e peculiari regole e l’ispirazione originaria degli Enti da cui è poi sorto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è coerente con la nuova soggettività giuridica privata e, alla luce anche dei provvedimenti legislativi nazionali in materia di Terzo settore, salvaguarda il valore del mantenimento del carattere locale dell’Ente, a garanzia del rapporto positivamente sinergico instaurato fra l’Ente, le Istituzioni del territorio e la comunità locale.

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

La Fondazione, avente la denominazione di “Casa di Riposo di Montiglio”, deriva dalla trasformazione dell’IPAB Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio operata ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell’ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione ha sede in Montiglio (AT).

Nell’ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l’attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell’etica cristiana e sono imperniati sulla centralità della persona e sulla libertà ed autonomia dell’assistenza fissati nell’art. 38 della Costituzione.

La Fondazione persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite, garantisce la centralità dell’utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l’Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

ART. 3 - SCOPI

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in

quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione in particolare:

- garantisce l'accoglienza, presso la propria struttura residenziale, di anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- promuove ed implementa le attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio;
- è impegnata a garantire servizi sempre più idonei e mirati all'utenza.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Il Parroco di Montiglio Monferrato o altri sacerdoti o ministri di culto di qualsiasi religione e credo hanno libero accesso alla struttura per l'assistenza spirituale agli ospiti che lo desiderano e per lo svolgimento del loro ministero.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- l'organizzazione e l'erogazione, diretta od indiretta, di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria struttura, articolata in nuclei per persone anziane, prevalentemente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione, diretta od indiretta, al domicilio degli utenti, di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri;
- la promozione e/o l'organizzazione, diretta od indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale anche di sostegno economico, socio-assistenziale e socio-sanitaria, a favore di persone anziane o disabili, bisognose di tutela e di supporto assistenziale.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può altresì promuovere:

- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e,

in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;

- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle strumentali ed accessorie ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d. promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- e. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento

delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo alle persone nate o residenti in Montiglio Monferrato.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 6 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito da:

1. Complesso immobiliare destinato a casa di riposo e sede dell'Ente:

- Comune di Montiglio Monferrato (AT), Via Virginia Coconito, n° 36
Fg 9, Part. 58, Categoria B/1, Cl U, Consistenza 16.066 mc, Sup. catastale mq 4.064, Rendita catastale € 9.127,09, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 1.341.682,23

- Comune di Montiglio Monferrato (AT), Via Virginia Coconito, n° 38 (piano: T)
Fg 9, Part. 57, Sub 3, Categoria B/5, Cl U, Consistenza 1.300 mc, Sup. catastale mq 404, Rendita catastale € 805,68, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 118.434,96.

- Comune di Montiglio Monferrato (AT), Via Virginia Coconito, n° 38 (piano: 1)
Fg 9, Part. 57, Sub 4, Categoria A/2, Cl 1, Consistenza 15 vani, Sup. catastale mq 280, Rendita catastale € 519,04, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 87.198,72.
- Comune di Montiglio Monferrato (AT), Via Virginia Coconito, n° 40 (piano: 1)
Fg 9, Part. 57, Sub 5, Categoria B/7, Cl U, Consistenza 425 mc, Sup. catastale mq 105, Rendita catastale € 76,82, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 11.292,54.
- Comune Montiglio Monferrato (AT), Via Virginia Coconito, n° 38 (piano: S1)
Fg 9, Part. 57, Sub 6, Categoria C/2, Cl 1, Consistenza 16 mc, Sup. catastale mq 32, Rendita catastale € 19,83, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 3.331,44.

2. unità immobiliari a servizio della casa di riposo e sede Ente:

- Comune di Montiglio Monferrato (AT), Via Giovanni Lanza, n° 1 (piano T)
Fg 9, Part. 34 Sub 1, Categoria C/6, Cl 1, Consistenza mq 15, Superficie cat.le 18 mq, Rendita catastale € 23,24, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 3.904,32
- Comune di Montiglio Monferrato (AT), Via Giovanni Lanza, n° 1 (piano T)
Fg 9, Part. 34 Sub 2, Categoria C/6, Cl 1, Consistenza mq 15, Superficie cat.le 17 mq, Rendita catastale € 23,24, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 3.904,32
- Comune di Montiglio Monferrato (AT), Via Giovanni Lanza, n° 1 (piano T)
Fg 9, Part. 34 Sub 3, Categoria C/6, Cl 1, Consistenza mq 12, Superficie cat.le 14 mq, Rendita catastale € 18,59, Valore catastale (rivalutato ai fini IMU) € 3.123,12

3. terreni a servizio della casa di riposo e sede Ente:

- Comune di Montiglio Monferrato (AT)
Foglio 9, Particella 33, bosco ceduo, Classe U, are 01, ca 10, R.D. 011, R.A. 0,07
N.B. Esente IMU - valore € 18,56
- Comune di Montiglio Monferrato (AT)
Foglio 9, Particella 362, prato, Classe U, are 68, ca 10, R.D. 38,69, R.A. 29,90
N.B. Esente IMU - valore € 6528,94

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per lo svolgimento degli scopi

statutari, come emergenti da specifico inventario depositato presso la sede dell'Ente;

- dai beni mobili registrati, come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell' inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- dal fondo di cassa della preesistente IPAB Ospedale e Casa di Riposo si Montiglio, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;
- da quegli altri beni mobili e immobili, beni economici, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.5.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza e **il voto favorevole di almeno quattro componenti**, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 8 – ENTRATE

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite:

- da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- dal reddito del proprio patrimonio;

- da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D.Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale - deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle proprie attività o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 10 - SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" , nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Amministrazione dell'Ente, coloro che hanno ricoperto per almeno dieci anni la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o dell'ex IPAB Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio, nonché le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito o contribuiscono alla vita della medesima o dell'ex IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero svolta l'attività.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti

nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

ART. 11 – PREROGATIVE DEI SOSTENITORI

I Sostenitori possono partecipare alle iniziative della Fondazione alle quali fossero invitati.

Essi compongono inoltre l'Assemblea dei Sostenitori, di cui al successivo art. 19.

ART. 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Vicario;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

I consiglieri, scelti fra persone di specchiata moralità, durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati:

- Due nominati dalla Assemblea dei Sostenitori;
- Uno nominato dal Comune di Montiglio Monferrato sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- Uno nominato dall'Ordinario diocesano di Casale Monferrato, da individuarsi, comunque, fra cittadini residente in Montiglio Monferrato;
- Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Lorenzo di Montiglio

Monferrato, o suo delegato stabile - da individuarsi, comunque, fra cittadini residente in Montiglio Monferrato - quale componente di diritto.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a.** coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b.** coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c.** coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d.** coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- e.** chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

La carica di Presidente, Vice Presidente vicario o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Montiglio Monferrato;
- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio regionale;
- Presidente, componente della Giunta o del consiglio provinciale, della Provincia di Asti;
- amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione;
- dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di

amministrazione i congiunti e gli affini entro il secondo grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli amministratori, del segretario (D&O), del direttore, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- Eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- Definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- Definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- Approvare il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario;
- deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
- deliberare la nomina dell'Organo di controllo;
- deliberare la nomina del Revisore dei conti;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 15 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nel luogo, data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente, con un preavviso ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 16 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza

degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato dell'Ente nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Direttore o ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

ART. 17 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- Curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- Proporre al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario e del Direttore;

- Assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori, **composta da almeno 5 componenti**, si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- nominare due componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio;
- esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;
- formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sulla scioglimento della Fondazione.

Inoltre i singoli Sostenitori, di loro iniziativa o su richiesta del Presidente o del

Consiglio di Amministrazione, potranno formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti su tutte le materie di competenza della Fondazione.

I verbali di seduta dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente della stessa.

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione e l'organizzazione dei servizi sono improntate a criteri di economicità di gestione, di efficacia, di responsabilità.

ART. 21 – SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato, come stabilito dall'art. 14 del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

Qualora in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio – Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente relativa al suddetto profilo professionale.

ART. 22 – DIRETTORE

Il Direttore della struttura residenziale è nominato, come stabilito dall'art. 14 del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Qualora il Segretario della Fondazione sia in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio – Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, la funzione è esercitabile dallo stesso.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della struttura nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale, tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 24 – REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 25 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile

In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Montiglio Monferrato, o al Comune di Montiglio Monferrato, o ad altro ente pubblico o privato ammissibile per legge, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività in ambito socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 26 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

= ~ ~ ~ = ~ ~ =